



Arma dei Carabinieri



Assologistica

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

ASSOLOGISTICA

Il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Capo del II Reparto, Gen. D. Arturo GUARINO, di seguito anche "l'ARMA", e ASSOLOGISTICA, nella persona del Presidente, Dott. Paolo GUIDI,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*,

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

RITENUTO che l'Arma dei Carabinieri:

- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della “*cultura della legalità e della sicurezza*” attraverso interventi formativi ed educativi, finalizzati ad accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- sostiene iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei cittadini al rispetto delle norme e dei regolamenti, indispensabile per garantire la civile convivenza;

VISTO che ASSOLOGISTICA è la realtà associativa delle imprese di logistica, dei magazzini generali e frigoriferi, dei terminalisti portuali, interportuali ed aeroportuali e che rappresenta oltre 250 aziende associate che operano in Italia con 70.000 dipendenti diretti e indiretti, con 22 milioni di metri quadrati di aree interne coperte, con 4,5 milioni di metri cubi di celle frigorifere e con 60 milioni di metri quadrati in terminal marittimi e *inland* terminal;

VISTO che ASSOLOGISTICA ha sviluppato il Progetto “*Logistica sicura*” come risposta ad alcune gravi problematiche che affliggono il settore della logistica;

CONSIDERATO che il comparto della logistica, pilastro strategico per l'economia del Paese, attraversa una fase di particolare vulnerabilità a causa di fenomeni di instabilità e interferenze esterne che ne compromettono il regolare svolgimento delle attività;

CONSIDERATO che la tutela della sicurezza delle infrastrutture logistiche è condizione imprescindibile per garantire la competitività del sistema produttivo nazionale, prevenire processi di disinvestimento e salvaguardare i livelli occupazionali, favorendo un clima di legalità e coesione sociale;

CONSIDERATO che lo sviluppo di una “*cultura della legalità e della sicurezza*” trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione organica volta a consolidare i presidi di legalità e sicurezza a tutela delle infrastrutture logistiche nazionali, attraverso l'implementazione di strategie congiunte di prevenzione finalizzate a proteggere il patrimonio aziendale e a contrastare tentativi di interferenza da parte della criminalità organizzata,

tutto ciò premesso, l'ARMA e ASSOLOGISTICA, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e ASSOLOGISTICA, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
 - l'attuazione di iniziative congiunte volte a diffondere la cultura del rispetto delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - lo sviluppo di strategie di prevenzione e protezione a garanzia dell'integrità delle infrastrutture logistiche e la continuità dei flussi;
 - l'organizzazione di attività formative e informative (*conferenze, convegni, seminari, interviste, podcast, video ed eventi promozionali*) sulle materie oggetto del presente protocollo;
 - l'organizzazione di attività di confronto tra l'ARMA ed il *management* delle aziende associate per facilitare la sinergia tramite simulazione/descrizione di situazioni critiche "tipo".
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

Art. 2

Impegni delle PARTI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 commi 2 e 3 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:
 - l'ARMA si impegna a:
 - garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione con particolare attenzione alle aree geografiche del Paese in cui è rilevante la presenza di insediamenti logistici;
 - promuovere azioni congiunte di prevenzione dei rischi e di comunicazione;
 - ASSOLOGISTICA si impegna a:
 - organizzare iniziative ed eventi sulle materie oggetto del presente accordo, rivolti ai propri associati e, per il loro tramite, al personale delle imprese rappresentate, curandone la divulgazione e la visibilità sociale;
 - coinvolgere gli altri *partners* dell'associazione, in modo da favorire la formazione di una "*rete diffusa*", capace di sostenere le varie attività previste e discendenti dall'intesa;
 - concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause delle situazioni critiche e di illegalità in generale.

2. Il Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle PARTI, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per ASSOLOGISTICA, il Responsabile Relazioni Istituzionali.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e ASSOLOGISTICA si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le PARTI si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le PARTI non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le PARTI si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le PARTI firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le PARTI, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL CAPO DEL
II REPARTO

(Gen. D. Arturo Guarino)

ARTURO GUARINO
ARMA DEI
CARABINIERI
18.06.2026
07:41:56 UTC



IL PRESIDENTE
DI ASSOLOGISTICA

Guidi *(Dott. Paolo Guidi)*
Paolo Pietro Guglielmo
22.06.2026
15:16:24
UTC

